



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di cui agli artt. 38 e 39 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2010 - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17/05/2010.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 39 della Legge regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni viene indetto un Bando pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione – Anno 2010 – in attuazione della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 2430 del 28/12/2009 (BUR del 31/03/2010) che approva i criteri attuativi del Fondo regionale e contiene le direttive specifiche per il funzionamento e l'erogazione del Fondo medesimo e della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17/05/2010 esecutiva ai sensi di Legge.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : dal 19/05/2010 alle ore 12,00 del 21/06/2010.

1) BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Al presente Bando possono partecipare i soggetti che **alla data di presentazione della domanda** siano in possesso dei seguenti requisiti:

- A.1) Cittadinanza italiana;
- A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata **non inferiore a un anno** o di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 41 del D. L.vo n. 286/98 e successive modifiche.

B.1) Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili al contributo i contratti così detti ad "uso foresteria". E' invece ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa ed il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate. Non sono ammissibili i contratti stipulati elusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98).

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30 Aprile 1986 e successive modifiche sono soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali ed in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Qualora la domanda d'ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

Oppure:

B.2) Titolarietà di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto od in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 179/1992 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle condizioni sub a) B.2 deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante ed allegata alla richiesta di contributo.

C) Residenza nel Comune di Pianello Val Tidone nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o di sublocazione di cui al precedente punto 1/B.1) o d'assegnazione di cui al precedente punto 1/B.2).

D) Non essere assegnatario di un alloggio d'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).

E) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:

- a) Contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 , della Legge n. 392/1978 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- b) Titolarietà di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio, acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società od agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società od agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società od agenzia assegnante.

F) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su un alloggio in ambito provinciale fatte salve le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiara l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado (con esclusione quindi del coniuge) non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISE/ISEE . I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. S'intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e s'arrotonda al metro quadrato superiore.

I requisiti per l'accesso da 1/A.1) a 1/F) devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito C) relativo alla residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. Nel caso di perdita di uno dei restanti requisiti in corso d'anno, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore I.S.E. al momento della perdita del requisito.

G) **Patrimonio mobiliare** del nucleo familiare del richiedente il contributo, calcolato ai sensi del D.L.vo n. 109/1998 così come modificato dal D.L.vo n. 130/2000 (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi d'investimento ed ogni altra componente patrimoniale, ai sensi del D.P.C.M. del 7 Maggio 1999 n. 221) **non superiore ad € 35.000,00, al lordo** della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000. Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66% .

H) **Valore I.S.E.** (Indicatore della Situazione economica) del nucleo familiare del richiedente il contributo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato da Decreto Legislativo n. 130/2000, **non superiore ad € 34.310,00.**

I) **Valore I.S.E.E.**(Indicatore della Situazione economica equivalente) del nucleo familiare del richiedente il contributo, valore I.S.E. e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. , calcolati ai sensi del D. L.vo n. 109/1998 così come modificato dal D. L.vo n. 130/2000, **rientranti entro i valori di seguito indicati:**

	Valore I.S.E.	Incidenza canone/valore I.S.E.
Fascia A	Fino a € 11.920,00	Non inferiore al 14%

	Valore I.S.E.E.	Valore I.S.E.	Incidenza canone/valore I.S.E.
Fascia B	Non superiore a €.17.155,00	Da €. 11.920,01 a €. 34.310,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, **il valore I.S.E.E.** della tabella di cui sopra, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è **diminuito del 20%** in presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente d'età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore I.S.E.E. è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) .

I requisiti per l'accesso relativi a :

- Patrimonio mobiliare e immobiliare;
- Valore I.S.E.
- Valore I.S.E.E.

sono desunti esclusivamente dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché del DPCM 04/04/2001.

I requisiti di cui al punto **1) BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO** del presente Bando sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM. n. 242/2001.

Ai soli fini del presente Bando **non sono efficaci** :

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.(Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. L.vo n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nei termini seguenti:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

L'importo del canone massimo mensile, al netto degli oneri accessori, è fissato in **€ 580,00**. Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto

degli oneri accessori, superiore al limite sopra riportato, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del suddetto canone massimo mensile.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il Comune si riserva la facoltà di quantificare, nei limiti massimi previsti, il contributo da erogare per ciascuna fascia di appartenenza, sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

In caso di contributo reale inferiore ad Euro 50,00 non si procede all'erogazione.

3) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Pianello V.T. (PC) sia ad alloggi situati in un comune della regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del Bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del Bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo, o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvede a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. sulla base del numero dei mesi di locazione, fino alla data di cessazione del contratto. Detta modalità viene applicata anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

4) DOMANDA DI ACCESSO, CERTIFICAZIONE E AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

5) DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono concessi in misura proporzionale alle risorse economiche disponibili. Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale:

- determina di applicare la medesima percentuale di copertura sia per la fascia A che per la fascia B;
- determina fin d'ora di stabilire la percentuale di copertura delle fasce in proporzione alle risorse effettive, senza articolare le fasce A e B in ulteriori sottofasce;
- determina di non ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo dell'eventuale riduzione di cui al precedente punto 2) Entità del contributo.

Le precedenti facoltà del Comune sono tra loro cumulabili.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

I contributi verranno erogati ai beneficiari con le modalità specificate nella domanda di partecipazione, successivamente al versamento presso la Tesoreria Comunale della quota regionale delle risorse, integrando detta quota con la propria.

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito entro un anno dalla presentazione della domanda.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Guida Iorio.

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'ammissione al presente Bando deve essere compilata **unicamente su apposito modulo**, in distribuzione presso:

-Il Comune di Pianello Val Tidone
Ufficio Servizi Sociali
Via Largo dal Verme,46

Alla presente domanda, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, deve essere obbligatoriamente allegata, a pena d'esclusione dal Bando, Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (di cui al D. L.vo n. 109/1998, come modificato dal D. L.vo n. 130/2000), utilizzando obbligatoriamente i moduli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001(G.U. n.155/2001).

Alla domanda devono altresì essere allegati:

- Fotocopia non autenticata di documento d'identità **in corso di validità** di chi sottoscrive la Dichiarazione Sostitutiva Unica ex D.P.R. 445/00;
- per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea:
 - **fotocopia non autenticata della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno** ;
- Stato di famiglia;
- Fotocopia contratto di locazione regolarmente registrato e ultima ricevuta dell'affitto pagato al momento della presentazione della domanda;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, parte integrante, composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare stesso: (Attestazione I.S.E. e I.S.E.E. inerente i redditi percepiti durante l'anno 2009);
- MODULO PER RILEVAZIONE DATI STATISTICI debitamente compilato in tutte le sue parti .

Le domande per l'ammissione al presente Bando debitamente compilate e complete degli allegati richiesti, devono essere consegnate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pianello Val Tidone **a partire dal 19 maggio 2010 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 Giugno 2010 pena l'esclusione dal Bando.**

8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Ufficio Servizi Sociali procederà all'istruttoria della domanda ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze ritenute erranee o incomplete; parimenti potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Il mancato riscontro alle richieste, come l'insufficienza e/o incongruenza delle integrazioni trasmesse, determineranno l'automatica esclusione del concorrente dal Bando.

Lo stesso Ufficio potrà verificare altresì, prima dell'adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente e, nei casi di soggetti non assistiti, potrà procedere all'esclusione dal beneficio di tutte le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF .

Sono valutate inattendibili le situazioni in cui:

- La somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è pari a zero (fatti salvi i redditi esenti);
- La somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è inferiore al canone annuo;
- La somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è superiore al canone annuo, al lordo dell'eventuale riduzione di cui al punto 3), di un valore compreso tra zero e 5%.

Completata la fase istruttoria l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a comunicare ai soggetti esclusi le motivazioni dell'esclusione. All'Ufficio medesimo potranno essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla notificazione della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano state sollevate eccezioni il provvedimento s'intende **definitivo**.

Il Comune di Pianello Val Tidone non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti:

- da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente;

- da eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni richieste a pena d'esclusione nel presente Bando, come la presentazione della domanda oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 Giugno 2010, determinando l'esclusione dal Bando e la non ammissione al contributo.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'irricevibilità della domanda medesima.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa d'esclusione dal contributo, poiché per l'accesso è sufficiente la presenza dei requisiti di cui al punto 1) BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO del Bando.

L'Ufficio Servizi Sociali, in caso di morosità dei conduttori, non intende avvalersi della facoltà prevista dalla Legge 12 Novembre 2004 n. 269 (erogazione dei contributi integrativi destinati ai conduttori al locatore interessato, a sanatoria della morosità).

In caso di presenza d'ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutiva per morosità o per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore I.S.E. si considererà il numero dei mesi di locazione fino alla data d'esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 Legge n. 392/1978- "Equo canone"). Sono fatte salve le proroghe previste dalla Legge n. 199 del 18 Dicembre 2009.

9) VERIFICHE E CONTROLLI

Il richiedente nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso d'ammissione al contributo, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune si riserva di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 detto Ufficio procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai nuclei ammessi.

In particolare si riserva di controllare la veridicità della situazione familiare anagrafica dichiarata dai nuclei ammessi e di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Lo stesso Ufficio provvede ad ogni adempimento conseguente all'accertata non veridicità dei dati dichiarati (art.4, comma 7, D. L.vo n. 109/1998 così come modificato dal D. L.vo 130/2000).

A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto anche di una sola delle dichiarazioni rese, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/2000) e l'Ufficio si riserva di segnalare tale circostanza alla competente Autorità Giudiziaria.

Ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 i richiedenti autorizzano l'Ufficio Servizi Sociali del Comune a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione od informazione utili ai fini della valutazione della domanda; autorizzano altresì al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente per l'assegnazione del contributo.

Per quanto non espressamente previsto al presente Bando trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nella Legge regionale 8 Agosto 2001 n.24, nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 03 Aprile 2007 n. 455 con relativi allegati A) e B), nel D. L.vo n. 109/1998 come modificato dal D. L.vo n.130/2000, nel D.P.C.M. n. 221/1999 come modificato con D.P.C.M. n. 242/2001, nelle Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e nel D.P.R. n.445/2000.

Dalla residenza comunale, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

